

Deliberazione n. 176/2014/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Antonio De Salvo	presidente
dott. Marco Pieroni	consigliere
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Italo Scotti	consigliere
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	referendario

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;


Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 148-bis del TUEL, comma 3, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano



trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2012 e al rendiconto della gestione 2011, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR del 12 giugno 2012 (pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 171 del 24 luglio 2012);

Tenuto conto che questa Sezione regionale, con deliberazione 148/2013/INPR, ai fini dell'esame delle relazioni sul rendiconto 2011, ha stabilito di analizzare solo alcuni profili di criticità e irregolarità e che, pertanto, l'assenza di specifiche segnalazioni su elementi non esaminati non può considerarsi come implicita valutazione positiva;

Vista la propria deliberazione n. 126/2014/PRSP dell'8 maggio 2014 di pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2011 del Comune di PORTOMAGGIORE (FE);

Tenuto conto delle misure adottate dall'Ente e comunicate dallo stesso in data 16 giugno e 4 luglio 2014, e precisamente la nota del 18 maggio 2014 a firma della Dirigente del settore finanze del Comune di PORTOMAGGIORE avente ad oggetto "RENDICONTO 2011 - Contabilizzazione anticipazione di tesoreria: effetti sul risultato finanziario", la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 28 maggio 2014, le note prot. n. 7963 e n. 7973 del 16 giugno

2014 e la nota prot. n. 8931 del 3 luglio 2014;

Tenuto altresì conto del mandato n. 20140000336 del 3 febbraio 2014 - gestione residui - e della reversale n. 20140000200 del 4 marzo 2014 - gestione competenza - del Comune di PORTOMAGGIORE trasmessi a questa Sezione in data 16 giugno 2014;

Esaminata la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria;


Vista l'ordinanza presidenziale n. 32 del 2 luglio 2014 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 7 luglio 2014;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2014 il relatore Massimo Romano;

Considerato

che dalla specifica pronuncia di accertamento di cui alla deliberazione n. 126 dell'8 maggio 2014 è emersa una grave irregolarità consistente nella "irregolare gestione contabile delle anticipazioni di tesoreria" e, precisamente, *"Dall'esame del punto 1.5.2 del questionario è emerso che nel 2011 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nei limiti previsti dall'art. 222 TUEL, ma risulta un'incongruenza con le risultanze del conto del bilancio, in particolare per la mancata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31 dicembre 2011. L'Ente ha riconosciuto che l'impostazione contabile non sia corretta, non rispondente ai principi e postulati contabili (con particolare riferimento al principio di universalità ed integrità del dato finanziario). Evidenzia tuttavia che consapevole di ciò e non potendo in sede di rendiconto 2011 modificare l'impostazione contabile adottata, di avere reso il più possibile noto il dato di cui trattasi'. A tal fine L'Ente dichiara di avere esposto correttamente il dato dell'anticipazione non restituita al 31 dicembre 2011, oltre che nel conto del patrimonio (passivo C IV), nella relazione della Giunta comunale redatta ai sensi dell'art. 151, comma 6, e dell'art. 231 TUEL ed allegata al Rendiconto 2011.*

La Sezione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'Ente, rileva che la mancata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria non rimborsata al tesoriere a fine anno viola il criterio della competenza finanziaria e costituisce una grave irregolarità contabile e gestionale, determinando un avanzo di amministrazione non



veritiero.”

Considerato che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 30 del 28 maggio 2014, ha disposto di:

- salvaguardare e confermare le registrazioni contabili avvenute nell'esercizio finanziario 2011 in ordine alle poste di entrata e di spesa:

a) Risorsa n. 5011180 "Accensione anticipazione di tesoreria",

b) Intervento n. 3010301 "Rimborso per anticipazione di cassa";

- confermare, seppur non rispettando il principio contabile 2 postulato 60 dei "Principi contabili degli enti locali" del 12 marzo 2008, che la contabilizzazione avvenuta in ordine alle due connesse poste contabili non produce effetti distorsivi sulla formazione del risultato finanziario dell'esercizio 2011 come l'Ente ritiene di dimostrare nella relazione allegata all'atto consiliare;

- dare atto dell'avvenuta regolarizzazione della contabilizzazione al termine dell'esercizio finanziario 2013 e dell'avvenuta ripresa e chiusura dell'effettivo scoperto dell'anticipazione di tesoreria al 31 dicembre 2013 nelle scritture contabili dell'anno 2014.

Considerato che l'Ente, con nota del 3 luglio 2014, ha comunicato che il permanere del residuo attivo di anticipazione di tesoreria al 31 dicembre 2013 è giustificato dal cambiamento della modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria e l'Ente ritiene che tale residuo debba essere movimentato successivamente, con sistemazioni contabili che non producono effetti sul risultato finanziario.

Ritenuto


- che la grave irregolarità segnalata sul rendiconto 2011 in merito alla gestione contabile delle anticipazioni di tesoreria, poiché inerente a una gestione conclusa, non possa trovare strumenti idonei alla effettiva rimozione nell'anno 2011, ma può comportare esclusivamente modifiche nelle procedure contabili degli esercizi successivi;

- che la tabella prodotta dall'Ente con nota a firma della Dirigente del settore finanze del Comune di PORTOMAGGIORE avente ad oggetto "RENDICONTO 2011 - Contabilizzazione anticipazione di tesoreria: effetti sul risultato finanziario", riportante

i dati che avrebbero dovuto essere indicati nel rendiconto 2011 sulla base della contabilizzazione corretta dell'anticipazione di tesoreria, in realtà, mostra che in tale caso non si sarebbero determinati residui attivi al termine dell'esercizio e, al contrario, vi sarebbe stato un residuo passivo pari all'importo dell'anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31 dicembre. Tali dati, di conseguenza, mostrano uno squilibrio effettivo dell'Ente, in quanto avrebbero modificato l'avanzo di amministrazione che, com'è noto, è determinato dal fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi;

che l'Ente ha dato atto dell'avvenuta regolarizzazione della contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria al termine dell'esercizio 2013, ma i dati di bilancio di entrata e spesa relativi all'anticipazione di tesoreria del rendiconto 2013, estratti dalla banca dati SIRTEL, rappresentano un residuo attivo di anticipazione di tesoreria al 31 dicembre 2013 pari ad € 1.569.094,51 ed un residuo passivo per il rimborso dell'anticipazione di cassa pari ad € 1.384.772,74. Il debito verso il tesoriere al termine dell'esercizio 2013 è stato saldato con le scritture contabili dell'anno 2014 prodotte dal Comune di PORTOMAGGIORE, ma al 31 dicembre 2013 permane un consistente residuo attivo per anticipazione di tesoreria. Le anticipazioni di tesoreria costituiscono, sostanzialmente, un prestito temporaneo a titolo oneroso senza finalizzazione, per consentire esclusivamente l'effettuazione delle spese in termini di cassa. L'Ente deve pertanto riscuotere quanto effettivamente necessario di volta in volta ed in stretta correlazione con quanto formalmente richiesto dal servizio finanziario al tesoriere, impegnandosi a restituire l'egual somma. Risulta pertanto scorretto accertare anticipazioni di tesoreria non incassate al termine dell'esercizio e tale residuo attivo altera la determinazione dell'avanzo di amministrazione. L'Ente ha comunicato di mantenere tale residuo anche con la gestione dell'esercizio 2014, in modo da provvedere a sistemazioni contabili nell'esercizio 2015, ma tale operazione continua ad alterare l'effettivo equilibrio finanziario dell'Ente;

che, in relazione alle altre criticità evidenziate nella deliberazione n. 126/2014, le misure gestionali adottate dall'Ente utili e necessarie ad assicurare una sana gestione finanziaria ed in particolare tese ad assicurare l'equilibrio di parte corrente e a ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria, riducendo conseguentemente i



relativi oneri finanziari, verranno valutate in sede di analisi dei questionari degli esercizi futuri.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna,

delibera

la NON IDONEITA' dei provvedimenti correttivi, riferiti alla grave irregolarità riscontrata nella gestione contabile delle anticipazioni di tesoreria sul rendiconto 2011, che l'Ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL.

In considerazione di quanto sopra esposto, ed in particolare dell'esito negativo della valutazione in ordine alle misure adottate dall'Ente per la rimozione della grave irregolarità segnalata, l'amministrazione comunale dovrà bloccare l'attuazione dei programmi di spesa dell'esercizio in corso, la cui individuazione rientra nella piena discrezionalità e responsabilità dell'Ente, per un importo pari ad € 1.569.094,51 - corrispondente ai residui attivi accertati al 31 dicembre 2013 per anticipazione di tesoreria. Siffatta preclusione dei programmi di spesa trova attuazione fino all'approvazione, da parte del Consiglio comunale, delle misure necessarie a ripristinare l'equilibrio finanziario.

La Sezione richiama l'Ente all'adozione dei provvedimenti correttivi necessari ed idonei a sanare il bilancio e ad indirizzare lo stesso ad una corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'Organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

La Sezione

invita

l'Ente a riferire dettagliatamente entro l'anno in corso sulla effettiva esecuzione di quanto disposto con la presente deliberazione ed invita l'Organo di revisione ad un'attenta vigilanza, segnalando a questa Sezione sia eventuali difficoltà che dovessero riscontrarsi nella concreta gestione, sia eventuali ulteriori criticità non rilevabili dal questionario;


dispone

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa mediante posta elettronica certificata al Comune di PORTOMAGGIORE per l'inoltro al Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione;


- che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 7 luglio 2014.

Il relatore
(Massimo Romano)



Il presidente
(Antonio De Salvo)



Depositata in segreteria il 7 luglio 2014

Il direttore della segreteria
(Rossella Broccoli)

